

POLIZZA COLLETTIVA AGEVOLATA 2018 AVVERSITA' ATMOSFERICHE

N° 1XXXXXXXXXX

In conformità a quanto previsto nel Piano Assicurativo Agricolo Annuale, di cui al DM relativo alla Semplificazione della Gestione della PAC 2014 – 2020 n° 162 del 12/01/2015 Capo III Gestione del Rischio artt. 11 usque 16, in attuazione al PSRN (Programma di Sviluppo Rurale Nazionale) per i soli effetti previsti dall'art. art. 49 del Reg. UE 1308/2013 OCM (Organizzazione Comune dei mercati dei prodotti agricoli).

Preso atto che il CONSORZIO DI DIFESA sotto indicato, a favore dei propri associati, ha deliberato di ricorrere per la difesa contro i danni da avversità atmosferiche alla copertura assicurativa in forma collettiva,

delle produzioni viticole

comprese nel Piano Assicurativo Agricolo Annuale in attuazione al PSRN (Programma di Sviluppo Rurale Nazionale) di cui all'art. 37 del Reg. UE 1.305/2013 e successive modifiche, relative alle Province di competenza, fra le parti indicate e precisamente:

Società
CATTOLICA ASSICURAZIONI – Soc. Coop.
Lungadige Cangrande 16 - 37126 Verona

Contraente
Consorzio di Difesa delle Produzioni Agricole della Provincia di xxxxxxxxx
INDIRIZZO
c.f./p.i.

si stipula la presente Polizza Collettiva.

La Società e il Contraente si impegnano fin d'ora a rispettare reciprocamente le condizioni, le tariffe e le modalità concordate per il 2018 e di seguito indicate.

Ai sensi dell'art. 2 *“Pagamento del premio – decorrenza e scadenza della garanzia”* delle Condizioni di Assicurazione, la Società presta le singole coperture assicurative mediante il certificato di assicurazione, emesso in conformità al PAI (Piano Assicurativo individuale) (Art. 11 comma 4 del D.M. 162 del 12/01/2015).

La presente POLIZZA COLLETTIVA ha effetto dalle ore 12.00 del xx/xx/2018.

Scadenza alle ore 12.00 del 20 novembre 2018.

Formano parte integrante del presente contratto, che il Contraente dichiara di conoscere e accettare:

- 1) Allegato 1 Condizioni di assicurazione;
- 2) Appendice 1 Condizioni particolari;
- 3) Appendice 2 Accordi e pattuizioni con il contraente;
- 4) Appendice 3 Tariffa;
- 5) Appendice 4 Regolamento I.V.A.S.S. 35.

La presente Polizza Collettiva è stata redatta in 2 esemplari per un solo effetto il xx/xx/2018.

Il Contraente

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.

ALLEGATO 1
CONDIZIONI GENERALI E SPECIALI DI ASSICURAZIONI
(vedi Allegato specifico che forma parte integrante della Polizza Collettiva)

APPENDICE 1

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 1 - Riduzione dall'origine

A parziale deroga del disposto dell'art. 7 *"Riduzione del prodotto assicurato e del premio"* - delle Condizioni Generali di Assicurazione, con l'esclusione dell'avversità Gelo e Brina, sempreché la domanda di riduzione sia inoltrata entro la sotto indicate data, la riduzione verrà considerata efficace sin dall'inizio della garanzia - anche se il prodotto è già stato colpito dalle avversità assicurate, ma non è stata ancora effettuata la perizia -

ore 12.00 del 06/06/2018.

Le domande di riduzione, convalidate dal Contraente che ne attesta l'attendibilità, se accettate dalla Società, formano parte integrante dei rispettivi certificati di assicurazione.

L'eventuale rifiuto, parziale o totale, della domanda di riduzione del premio dall'inizio della garanzia, sarà espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata o telegramma – motivandolo - da parte della Società all'assicurato ed al Contraente entro e non oltre il 12 giugno 2018.

Art. 01 - Dati agrometeorologici

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 13 *"Dati Agrometeorologici"* è equiparata ad "istituti od enti pubblici" la Società Radar Meteo. Pertanto per l'acquisizione dei dati la Società avrà libero accesso ai dati messi a sua disposizione dalla Società Radar meteo.

La presente Appendice è stata redatta in 2 esemplari per un solo effetto il xx/xx/2018.

Il Contraente

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.

APPENDICE 2

ACCORDI E PATTUZIONI CON IL CONTRAENTE

Tra la Società e il Contraente si pattuisce quanto segue:

1) NOTIFICA CERTIFICATI

La notifica dei certificati avverrà a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente polizza, inderogabilmente, fino ai termini previsti dal PAAN.p

2) PREZZI DI ASSICURAZIONE

I prezzi di mercato sono quelli stabiliti dal Contraente con riferimento al D.M. 0031817 del 11/12/2017 e successive integrazioni per la Campagna 2018.

3) MODALITÀ DI ASSUNZIONE DEI RISCHI - REDAZIONE DEI CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE IN APPLICAZIONE ALLA PRESENTE POLIZZA CONVENZIONE

A) I certificati di assicurazione - compilati in ogni loro parte, conformemente a quanto indicato nel PAI (Piano Assicurativo Individuale) con l'indicazione del valore assicurato, del tasso di assicurazione applicato dalla Società, del premio complessivo, della franchigia, della soglia, in applicazione a quanto disposto dal Piano assicurativo agricolo annuale 2018, approvato con il D.M. n° 0028405 del 06/11/2017, art. 4, comma 1, dovranno riportare la presenza di certificati integrativi non agevolati, che assicurano il medesimo bene indicato nel certificato di assicurazione stesso.

Inoltre, i certificati di assicurazione per ciascuna partita assicurata riporteranno: i dati catastali, le quantità assicurate in quintali (un quintale corrisponde 0,1 tonnellate) per ettaro e complessivi assicurati, in base a quanto previsto al comma 1 art. 37 del Reg. UE 1305/2013 e comma 8 art. 14 del D.M. 162 del 12/01/2015, l'indicazione della varietà e relativo codice, il numero di piante ed il sistema di allevamento con il relativo codice e saranno firmati dal socio e dall'Agente della Società, in quattro esemplari.

Tutte le copie saranno consegnate al Contraente. Le quattro copie convalidate dal Contraente sono così destinate: una al Contraente e tre per l'Agente (una per il socio, una per l'Agente e una da inoltrare alla Direzione del Contraente correttamente perfezionata).

B) La firma dell'Agente apposta sul certificato di assicurazione garantisce anche che la firma dell'assicurato è autografa.

C) L'Agente rilascerà al socio ricevuta dell'avvenuta sottoscrizione del certificato di assicurazione con l'indicazione della data di spedizione della notifica dello stesso alla Direzione della Società ed al Contraente, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 "*Pagamento del premio – decorrenza e scadenza della garanzia*" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

D) L'Agente dovrà far pervenire al Contraente i certificati di assicurazione entro 15 giorni dalla data di spedizione dell'elenco di copertura nel quale sono inseriti.

E) I certificati di assicurazione, convalidati dal Contraente, entro 15 giorni dal loro ricevimento, saranno ritirati dall'Agente.

F) Il Contraente provvede ad informare la Società della mancata convalida dei certificati di assicurazione, entro 30 giorni dalla data di emissione, oltre tale data i contratti saranno considerati, a tutti gli effetti, convalidati.

L'assicurazione relativa i certificati non convalidati è inefficace fin dall'origine come previsto all'art. 2 "*Pagamento del premio – decorrenza e scadenza della garanzia*" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

G) La copia del certificato di assicurazione, di competenza del socio, verrà restituita all'assicurato, a cura dell'Agente, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato stesso.

H) Al termine della campagna, l'ammontare del premio di polizza verrà determinato nell'allegato Appendice di regolazione del premio dove saranno riportati tutti i certificati emessi (e relative eventuali riduzioni dei valori assicurati) con l'indicazione dell'assicurato (comprensivo del relativo cod. CUA), il prodotto garantito, il comune di ubicazione del rischio, la soglia, il valore assicurato, il tasso di premio e il premio.

4) RIDUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATO

Con riferimento all'art 1 dell'appendice 1 'Condizioni Particolari' le domande di riduzione dall'origine devono essere redatte e recapitate al Contraente secondo le modalità previste al punto 3 della presente appendice.

Con le stesse modalità e le stesse procedure dovranno essere inoltrate le domande di riduzione con storno proporzionale del premio.

5) ASSICURAZIONE DI PRODOTTI GIÀ COLPITI DA AVVERSITA' ASSICURATE IN GARANZIA

Ai sensi dell'art. 9 "Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia" delle Condizioni Generali di Assicurazione, i prodotti colpiti da avversità in garanzia non possono essere oggetto di assicurazione, salvo quanto sotto indicato al punto A.

A) Danni anterischio dichiarati.

Per i danni anterischio dichiarati, purché di lieve entità, la Società potrà autorizzare la copertura sempreché l'assicurato sottoscriva la seguente clausola da inserire nel certificato:

" L'assicurato dichiara che le partite n. sono state colpite dall'avversità anterischio del che ha provocato danni lievi. L'assicurato e la Società concordano che tali danni saranno computati dai periti in detrazione del danno complessivo, nel caso in cui si verificano sinistri indennizzabili successivi alla decorrenza della garanzia.

L'assicurato prende altresì atto che la Società si riserva, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato di assicurazione, di annullare dall'origine il certificato stesso.

Nelle more il contratto è comunque operante".

B) Danni anterischio non dichiarati

Qualora il perito accerti l'esistenza di danni da avversità oggetto di copertura, avvenuti prima della decorrenza della garanzia e non dichiarati, farà formale riserva a favore della Società, indicando: "trattasi di danno anterischio non dichiarato". Nel caso fossero accertati anche danni da avversità oggetto di copertura, avvenuti nel periodo di validità dell'assicurazione il perito, oltre alla formale riserva a favore della Società come anzidetto, indicherà sul bollettino di campagna le percentuali di danno sia per il danno complessivo di tutti i sinistri in garanzia, sia per quello in anterischio in deduzione.

Tale omessa dichiarazione da parte dell'assicurato integra gli estremi di cui all'art. 1892 del C.C. (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave)

C) Corresponsione del premio

Per entrambi i casi sopra indicati il premio è dovuto per intero.

6) COMPUTO E PAGAMENTO DEI PREMI

In relazione ai certificati emessi in applicazione alla presente Polizza Collettiva, il premio sarà calcolato in base ai valori assicurati, ai tassi e ai sovrappremi convenuti, alle riduzioni e secondo le garanzie prestate.

Eventuali errori o discordanze riscontrate nel reciproco scambio di corrispondenza/tabulati dovranno essere segnalati dal Contraente alla Società almeno 30 giorni prima del termine convenuto per il pagamento dei premi.

La Società prende atto dell'impegno del Contraente a versare con valuta fissa al **12/09/2018 sul conto corrente della Ubi Banca Agenzia di Verona – Via Albere, 18 cap 37138 - Coordinate IBAN IT67X03111170200000001197**

intestato alla Società Cattolica di Assicurazione l'importo del premio da calcolarsi come sopra detto. In caso di ritardi nel pagamento dei premi, oltre i 15 giorni rispetto alla data sopra esposta, spettano alla Società gli interessi di mora.

7) PAGAMENTO DEI RISARCIMENTI

Entro il **28/11/2018** la Società comunicherà al contraente l'elenco dei soci aderenti aventi diritto al risarcimento ed i relativi importi.

La Società provvederà, verificata l'operatività della garanzia ed accertato il pagamento del premio, anche in nome e per conto delle eventuali Coassicuratrici, al pagamento dei risarcimenti direttamente al socio avente diritto a partire dal **18/12/2018** ed entro e non oltre 10 giorni da detta data.

Il pagamento dei risarcimenti non avrà comunque corso se non dopo l'avvenuto incasso del premio nella sua totalità dovuto dal Contraente.

Nel caso di ritardi o insolvenze il pagamento dei risarcimenti resterà sospeso fino al regolare introito del premio anzidetto.

8) INSOLVENZA DEI SOCI

Il Contraente segnalerà entro il 12/12/2017 eventuali insolvenze nel pagamento dei contributi dei propri soci. Fermo restando il pagamento del premio da parte del Contraente, in caso di morosità, la Società depositerà su richiesta del Contraente, direttamente allo stesso, l'intero ammontare del risarcimento maturato dal socio insolvente. Il Contraente rilascerà quietanza liberatoria a favore della Società.

9) PERIZIA D'APPELLO

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 21 "Modalità della perizia d'appello", delle Condizioni Generali di Assicurazione circa la nomina del "terzo perito", di seguito sono indicati i nominativi concordati tra le parti, che potranno essere scelti per svolgere le funzioni di "terzo perito" e di perito di parte in sostituzione di quello mancante:

FRUTTA E UVA

Eliseo	Dott. Enrico	Via Colle delle Alpi 132	86100	Campobasso (CB)
Meglioli	Dott. Aroldo	Via Gambarelli 5	42019	Scandiano (RE)
Pezzi	Dott. Attilio	Via Algeria 34	44100	Ferrara (FE)
Tota	P.A. Giuseppe	P.zza V. Emanuele, 3	70033	Corato (BA)
Virgili	Geom. Enrico	Via Parigi 30	46047	Porto Mantovano (MN)
Toschi	P.A. Aurelio	Via Lombardia 346	47523	Cesena (FC)

10) INVIO BOLLETTINI DI CAMPAGNA

Il responsabile di squadra dei periti rilevatori trasmetterà con cadenza settimanale al Contraente la copia di spettanza dei bollettini di campagna redatti dai periti.

La presente Appendice è stata redatta in 2 esemplari per un solo effetto il xx/xx/2018.

Il Contraente

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.

APPENDICE 3

TARIFFA

Elenco tassi: i tassi, concordati tra le parti, sono stati trasmessi in formato elettronico.

I tassi sopra esposti potrebbero essere suscettibili di variazioni in diminuzione, in virtù della presenza di elementi condizionanti la portata del rischio.

CRITERI DI SCONTO PER PASSAGGIO A FRANCHIGIA SUPERIORE

In riferimento a quanto previsto dall'art. 12 "*Franchigia – limite di indennizzo*" punto 1, delle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di elevazione della franchigia minima, prevista per i singoli prodotti, a franchigia superiore, sono previsti i seguenti sconti sul tasso intero (senza soglia) con arrotondamento al secondo decimale:

- passaggio di franchigia da 10% a franchigia 15%, sconto del 15% sul tasso intero riferita a franchigia 10%
- passaggio di franchigia da 10% a franchigia 20%, sconto del 30% sul tasso intero riferita a franchigia 10%
 - passaggio di franchigia da 10% a franchigia 30%, sconto del 40% sul tasso intero riferita a franchigia 10%
 - passaggio di franchigia da 15% a franchigia 20%, sconto del 15% sul tasso intero riferita a franchigia 15%
 - passaggio di franchigia da 15% a franchigia 30%, sconto del 30% sul tasso intero riferita a franchigia 15%
 - passaggio di franchigia da 20% a franchigia 30%, sconto del 15% sul tasso intero riferita a franchigia 20%

La presente Appendice è stata redatta in 2 esemplari per un solo effetto il xx/xx/2018.

Il Contraente

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.

APPENDICE 4

REGOLAMENTO I.V.A.S.S. N° 35 (EX I.S.V.A.P.) del 26/05/2010

Il Contraente dichiara che:

- prima della sottoscrizione di questa Polizza Collettiva, ha ricevuto dalla Società il Fascicolo Informativo di cui al predetto regolamento;
- le Condizioni di Assicurazione saranno consegnate, da parte del Contraente, direttamente oppure per il tramite degli intermediari della Società, ai Soci assicurandi prima della loro adesione alla Polizza Collettiva.

La presente Appendice è stata redatta in 2 esemplari per un solo effetto il XX/XX/2018.

Il Contraente

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.
